



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **1207** del **30 APR.2004**

OGGETTO: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", art. 68. D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali", art. 21. Massimario dei tempi di conservazione degli atti relativi ai referendum regionali abrogativi e consultivi. Approvazione di indirizzi operativi.

Riferisce l'Assessore Floriano Prà.

E' noto come gli atti risultanti dalle consultazioni popolari necessitano di conservazione particolarmente attenta perché presentano aspetti problematici intrinseci, legati alla loro quantità, alla loro sedimentazione presso gli archivi dei vari enti produttori o coinvolti nelle operazioni elettorali, all'interesse generale a conoscere la nostra storia istituzionale.

Tali atti sono infatti oggetto di una varietà di studi, particolarmente crescente negli ultimi anni per i diversi profili, dal politico, al sociologico, allo storico, attraverso i quali possono essere esaminati ed è, quindi, molto sentita l'esigenza che la relativa documentazione sia reperibile presso ben individuati organi e sia facilmente consultabile.

Le considerazioni sopra esposte, che nello specifico sono risultate di particolare attualità in relazione al referendum abrogativo della L.R. 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie", svoltosi nel territorio della Regione Veneto il 6 ottobre 2002, spingono questo Ente a determinare tempi minimi e modalità di conservazione della documentazione relativa ai referendum abrogativi e consultivi a carattere regionale, con l'obiettivo di fornire un opportuno strumento di raffronto a carattere permanente per gli enti e uffici coinvolti in tali particolari procedure di consultazione popolare.

I referendum in argomento sono svolti, infatti, con il concorso dell'attività di organi giurisdizionali, Corte d'Appello di Venezia e Tribunali costituiti rispettivamente in Ufficio Centrale del Referendum e Uffici Provinciali per il Referendum, e di enti afferenti alla pubblica amministrazione attiva, quali la Regione e le Amministrazioni Comunali in qualità di uffici elettorali di sezione, secondo quanto previsto dalla L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e, per quanto non ivi disciplinato, dalla normativa statale da questa richiamata (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", Legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto normale", Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo").

L'art. 17 della predetta L.R. n. 1/1973 prevede, infatti, la competenza della Regione per gli aspetti organizzativi ed amministrativi inerenti le operazioni referendarie. In particolare, per la costituzione degli uffici di sezione e per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali non disciplinate dalla citata legge, si devono seguire, in quanto applicabili, le norme di cui alla citata Legge n. 352/1970, con l'attribuzione alla Giunta Regionale delle competenze e delle funzioni svolte, in ambito statale, dal Ministero dell'Interno. Le competenze che la stessa norma

statale attribuisce, per i referendum nazionali, alla Corte di Cassazione, sono svolte, per le consultazioni in ambito regionale, dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum.

Si ritiene, pertanto, che spetti a quest'Amministrazione Regionale, in quanto attribuzione rientrante nelle competenze relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi di cui sopra, determinare i tempi di conservazione ritenuti opportuni per gli atti relativi al procedimento in argomento, anche al fine di fornire, alle Amministrazioni Comunali e ai soggetti pubblici costituiti in Uffici Provinciali e Centrale per i referendum, opportune indicazioni di riferimento per le determinazioni che queste, nella loro autonomia, adotteranno in merito alla conservazione delle tipologie documentarie presso di loro depositate.

Per la definizione dei tempi di conservazione ci si è avvalsi, peraltro, di analoghi strumenti prodotti dagli organi dello Stato, quali il *Massimario per lo scarto degli atti di archivio della Prefettura*, approvato con Deliberazione del 14 aprile 1981 dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi della Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero dell'Interno e il *Massimario per lo scarto degli atti elettorali*, approvato con Deliberazione del 20 febbraio 1984 dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno.

In conclusione il relatore sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il Relatore, Assessore Floriano Prà, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Considerato che le procedure di espletamento delle consultazioni referendarie come disciplinate dalla L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" portano alla sedimentazione di un'ingente mole di atti prodotti ed acquisiti dagli enti coinvolti a vario titolo nel procedimento;

Rilevata la conseguente necessità, in applicazione della normativa in materia di gestione dei flussi documentali e degli archivi della Pubblica Amministrazione, di una corretta organizzazione e gestione degli atti in argomento, che contemperino tanto le esigenze di conservazione ordinata ai fini informativi e storico-scientifici, quanto quelle di economicità ed efficacia nella gestione degli spazi fisici destinati ad archivio;

Considerato che spetta a quest'Amministrazione Regionale la determinazione di criteri di selezione degli atti relativi ai referendum regionali, in quanto attribuzione rientrante nelle competenze relative agli aspetti organizzativi ed amministrativi in capo ad essa ai sensi dell'art. 17 della citata L.R. n. 1/1973;

Ritenuto, dunque, opportuno determinare i tempi di conservazione minimi delle tipologie documentarie prodotte nell'espletamento delle predette consultazioni referendarie, anche al fine di fornire alle Amministrazioni Comunali e ai soggetti pubblici costituiti in Uffici Provinciali e Centrale per i referendum opportuni criteri di riferimento in merito alla destinazione della documentazione presso di loro depositata, armonizzando l'intervento archivistico in questione con analoghi regolamenti adottati dai competenti Uffici Statali per le consultazioni elettorali nazionali;

Vista la proposta di massimario dei tempi di conservazione degli atti relativi ai referendum regionali formulata dalla Direzione Regionale Affari Generali competente in materia di flussi documentali ed archiviazione degli atti della Giunta Regionale con il supporto della Direzione Regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, titolare del procedimento di consultazione elettorale predetto, che ha espresso il proprio parere con nota n. 6136/41.03 in data 23 luglio 2003;

Preso altresì atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli

- della Sezione di Corte d'Appello di Venezia con nota n. 1229/03/SE/vg in data 10 ottobre 2003;
- del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per gli Archivi con nota n. 3.36017/2.010701/21.1 in data 23 dicembre 2003, pervenuta per il tramite della Soprintendenza Archivistica per il Veneto con nota n. 469/VIII in data 11 marzo 2004;

Vista la L.R. 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali";

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali"

DELIBERA

1. Di approvare il massimario dei tempi di conservazione della documentazione relativa ai referendum regionali svolti ai sensi del Titolo II della L.R. n. 1/1973, **allegato "A"** come parte integrante del presente provvedimento;
2. Di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Affari Generali ed il Dirigente della Direzione Regionale Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti, ciascuno per gli aspetti giuridici di competenza, di dare la più ampia diffusione del presente provvedimento, fornendo agli enti interessati ogni forma di assistenza richiesta.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan